

maggior prezzo, rispetto a quello pagato, che dovesse ottenere dalla cessione delle partecipazioni a terzi.

In via generale, va sottolineata, peraltro, la rilevanza dell'impegno che resta da esperire per la gestione di tutto il personale residuo e del contenzioso ancora in essere, consistente in oltre 1.400 cause.

b) quelle attinenti alla controllata Italsanità.

L'amministratore delegato di Italsanità Spa nel periodo 25.10.1989-6.8.1991, ha concluso con soggetti vari trentatré contratti di locazione, di durata novennale e rinnovabili, da destinare a Residenze Sanitarie per Anziani, per un ammontare complessivo di canoni, nel novennio, di circa 1.078 miliardi. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti da Italsanità furono rilasciate da banche e società finanziarie, fidejussioni "a prima richiesta" per un importo complessivo di oltre 76 miliardi.

Dodici di questi contratti sono stati conclusi con società del c.d. "Gruppo Squatriti".

La vicenda ha avuto sviluppo anche in sede penale; contro un quasi generale proscioglimento in primo grado (sentenza del 17 ottobre 1995) il P.M. ha proposto appello.

Recentemente la Corte d'Appello di Roma ha riformato la precedente sentenza riconoscendo, in particolare, l'ex Amministratore Delegato di Italsanità e la controparte Squatriti colpevoli di truffa relativamente ad 8 contratti di locazione. Tale sentenza potrebbe avere positivi riflessi sullo svolgimento dei contenziosi civili, pendenti sia in sede ordinaria che arbitrale.

Dopo la chiusura transattiva di 12 contratti per "Residenze sanitarie per anziani" il contenzioso ancora in essere riguarda in sintesi:

- 4 contratti oggetto di lodi arbitrali impugnati. La maggiore vertenza è relativa ad Immobiliare Romana per la quale Italsanità nel 1996 ha intanto versato 105 miliardi, contro ottenimento di fidejussione bancaria;
- 11 contratti con società del Gruppo Squatriti per i quali sono ancora in fase di sostanziale avvio le procedure arbitrali;
- 3 contratti con società diverse (non del Gruppo Squatriti) per i quali sono in corso trattative per addivenire ad un'eventuale definizione stragiudiziale.

Con riferimento a tali vertenze, sono stati spesi complessivamente circa 430 miliardi sia in funzione di oneri emersi sia per accantonamenti a fronte di

ulteriori oneri potenziali. Iritecna sta portando avanti tentativi di soluzioni di tipo transattivo che, data anche l'articolata situazione (cessione di contratti, prefinanziamenti bancari ecc.) non si prospettano di facile finalizzazione.

Altra vertenza di rilievo in atto riguarda il contenzioso fiscale Spamo.

La Spamo, società del gruppo Italstat nella quale si erano manifestate le perdite (oltre 1.000 miliardi) relative alla realizzazione del porto di Bandar Abbas (Iran), fu ceduta nel 1990 alla Banca Commerciale Italiana e successivamente incorporata da quest'ultima. Il contenzioso è sorto a seguito di un accertamento a suo tempo eseguito dal Secit che è sfociato in vertenze fiscali verso Iritecna e verso Comit. Iritecna non ha ritenuto necessari accantonamenti specifici sia sulla base di pareri acquisiti che giudicano fondata la propria posizione che sulla intervenuta favorevole pronuncia della Commissione Tributaria di II grado di Roma del febbraio 1996. Gli Uffici Tributarî hanno impugnato la decisione presentando ricorso.

Circa gli esiti finali della liquidazione, permangono situazioni di ampia incertezza legate oltre che alla realizzabilità del programma di dismissioni ai rilevanti contenziosi in essere e agli oneri potenziali a fronte delle manleve rilasciate su cessioni. Peraltro esistono potenziali sopravvenienze attive legate al riconoscimento parziale delle plusvalenze che Fintecna dovesse realizzare con la cessione di partecipazioni.

A fronte del citato deficit patrimoniale "a finire", il finanziamento infruttifero dell'IRI ha avuto la seguente evoluzione:

	Consuntivo al 31.12.1994 (L.mldi)	Consuntivo al 31.12.1995 (L.mldi)	Consuntivo al 31.12.1996 (L.mldi)
Deficit patrimoniale "a finire" di Iritecna	- 2.484	- 3.127	- 3.127
Finanziamento infrutt. IRI:			
- quota a fronte del deficit	1.625	3.127	3.127 ⁹³
- quota da rimborsare	=	1.090	1.089
	=====	=====	=====

⁹³ Vedi nota n. 90.

Una esposizione a sè richiede l'evoluzione della partecipazione Autostrade, il cui capitale a fine 1992 era detenuto per il 66,2% (80% dei titoli ordinari e 52,4% delle azioni privilegiate) da Iritecna S.p.A. - interamente controllata dall'IRI - mentre il possesso diretto dell'IRI risultava pari al 20,4% (20% del capitale ordinario e 20,8% di quello "privilegiato").

Come è noto il progressivo peggioramento operativo dei settori delle costruzioni ed impiantistico, unitamente all'emergere di elevati deficit gestionali, avevano indotto l'IRI ad impostare e a dare il via nel corso del 1993 a un piano basato sulla distinzione delle attività riconducibili ad Iritecna in business strategici, assets considerati non determinanti ma da gestire con possibilità di risultati positivi e assets da liquidare o dismettere; tale piano prevedeva:

- una struttura di governo denominata Fintecna, con il compito di "guidare" la ristrutturazione delle attività rilanciabili e di avviare successivamente il processo di privatizzazione;
- una struttura in liquidazione, alla quale si lasciò la denominazione di Iritecna, con lo scopo di ridurre i costi di disinvestimento/liquidazione delle attività residue.

Fintecna, dotata di mezzi finanziari dell'IRI, procedeva pertanto a sua volta all'acquisizione da Iritecna dei pacchetti azionari delle società operanti nel settore autostradale (tra cui il 66,2% del capitale Autostrade S.p.A.), dell'impiantistica, dell'ingegneria e delle costruzioni, oltre al pacchetto di minoranza in Aeroporti di Roma.

Successivamente, nel quadro delle indicazioni governative di procedere alla privatizzazione della Società Autostrade, l'IRI provvedeva (novembre 1996) alla definizione di un progetto di riassetto societario della Fintecna finalizzato, in particolare, alla attuazione della privatizzazione di Autostrade nel più breve tempo possibile facendo in modo che l'effetto finanziario connesso con l'operazione ricadesse direttamente sull'IRI e riducendo nel contempo al minimo l'incidenza fiscale sui risultati della cessione.

La soluzione prescelta è stata quella di effettuare una scissione parziale di Fintecna, enucleando, in particolare, la partecipazione Autostrade ed altre partecipazioni minori non strumentali.

In data 13 febbraio 1997 le Assemblee degli azionisti di IRI e di Fintecna hanno approvato - sulla base delle situazioni patrimoniali al 31.10.1996 - la scissione parziale di Fintecna mediante il trasferimento all'IRI del ramo di azienda autostradale (corrispondente ad un patrimonio netto della Fintecna di 1.035 miliardi).

Come conseguenza della richiamata operazione, l'IRI viene a detenere l'86,6% del capitale complessivo di Autostrade.

Per quanto riguarda le procedure di privatizzazione, l'IRI nel corso del 1996, ha provveduto a segnalare alle Autorità di Governo gli aspetti normativi necessari ad agevolare la cessione di Autostrade (proroga della durata della concessione; determinazione del meccanismo di fissazione delle tariffe) e ad avviare, di intesa con il Ministero del Tesoro, le incombenze di propria competenza necessarie al perfezionamento dell'operazione.

Da parte sua il Consiglio di Stato - con parere del 9 ottobre 1996 - ha precisato che l'istituzione di Authority era da ritenere necessaria solo nel caso in cui il Governo avesse inteso riservarsi uno o più dei poteri speciali previsti dalla Legge 474/1994.

Nel dicembre successivo l'IRI - preso atto della decisione governativa di privatizzare Autostrade entro il mese di giugno 1997 - ha sottoposto all'attenzione del Governo un progetto di massima per l'attuazione dell'operazione, segnalando i fattori di criticità che sarebbero dovuti essere attentamente considerati e definiti in anticipo rispetto alla privatizzazione, anche nell'ottica di massimizzare il valore della Società (meccanismo di fissazione e di adeguamento delle tariffe; durata della concessione; definizione del piano finanziario)⁹⁴.

Il richiamato intendimento del Governo di privatizzare la Società Autostrade, è stato anche ribadito e formalizzato con specifica delibera assunta dal Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio nella quale è anche specificato che la privatizzazione della concessionaria dovrà avvenire sia mediante offerta pubblica di vendita - al fine di creare una Società a proprietà diffusa - sia mediante trattativa diretta, al fine di costituire un azionariato stabile.

⁹⁴ Con deliberazione del 27 ottobre 1997 la Corte dei conti ha rifiutato il visto e la conseguente registrazione alla nuova Convenzione (contenente, fra l'altro, la proroga della concessione al 2038) firmata tra l'ANAS ed Autostrade il 4/8/1997.

La delibera in argomento è stata sottoposta alle Commissioni Parlamentari competenti per l'espressione del parere previsto dall'art. 1 della L. 481/1995, che è stato già espresso in termini favorevoli subordinandolo, però, al rispetto di specifiche condizioni (tra le quali, in particolare, la preventiva definizione del quadro normativo di riferimento e la costituzione di un nucleo stabile di azionisti, dell'ordine del 20/25 % del capitale sociale).

Per completezza di referto è da ricordare che in data 10 luglio 1996 il Consiglio di Amministrazione aveva approvato la procedura per la selezione del consulente globale e del valutatore ed una lista di numerose istituzioni italiane ed estere, cui sollecitare la relativa offerta; a seguito del relativo processo di selezione, in data 4 dicembre il Comitato per le privatizzazioni aveva espresso il benestare alla proposta dell'IRI di attribuire l'incarico congiuntamente ad IMI e Schroders.

Tenuto conto del limitato tempo a disposizione per l'approntamento delle complesse incombenze che la privatizzazione richiede, l'IRI ha portato a termine le procedure di selezione degli altri consulenti per la privatizzazione in questione, conferendo nel febbraio 1997 l'incarico di consulente legale allo Studio Grimaldi e Associati e quello di Consulente per la Comunicazione ed il Marketing dell'operazione alla Società Barabino & Partners.

Alla luce delle richiamate indicazioni del Governo (offerta globale sui mercati accompagnata da una trattativa diretta per la costituzione di un azionariato stabile), l'IRI ha anche definito la procedura per la selezione del Global Coordinators ed individuato la lista delle istituzioni da invitare alla stessa selezione.

Per quanto attiene tale ultimo aspetto, è stato individuato - di intesa con il Ministero del Tesoro - un elenco di 38 primarie istituzioni, 7 italiane e 31 internazionali, ritenute idonee allo svolgimento del ruolo di Global Coordinator, nell'ambito delle quali è stata selezionata - e sottoposta all'approvazione del Comitato per le Privatizzazioni - una lista di 13 banche da invitare a colloqui di approfondimento.

Cap. 6 - Vicende giudiziarie

Già nel corso del 1992 e in continuità negli anni successivi si sono verificati interventi del Magistrato penale, a volte anche con provvedimenti di carattere restrittivo, nei confronti di amministratori e/o dirigenti di Società del gruppo IRI.

A causa di ciò il Consiglio di Amministrazione, anche in accoglimento di richiesta del Magistrato delegato al controllo (che sin dal 20/21 maggio 1992, in mancanza di una apposita autoregolamentazione, aveva segnalato la esigenza di dotarsi per il futuro di criteri precostituiti e di fare fronte, per l'immediato, esaminando caso per caso le fattispecie che si andavano presentando), deliberò di acquisire il parere di un esperto penalista e di fare predisporre dall'Ufficio legale un parere quadro; il parere acquisito e quello predisposto in tempi brevi dall'Ufficio legale, tenendo innanzitutto presente il principio costituzionale che per considerare un soggetto colpevole occorre una sentenza passata in giudicato, non fornirono al momento concludenti ipotesi comportamentali da potersi attuare con carattere di generalità e con automatica applicazione al verificarsi di vicende giudiziarie sin dal loro nascere (o dal momento della loro conoscenza).

Fu quindi stabilito di approfondire la tematica formulando ulteriori quesiti riguardanti in particolare:

- 1) se l'IRI avesse titolo diretto a contestare ad amministratori di Società la sussistenza di fatti che facessero ritenere infranto il rapporto fiduciario tra il manager e il Gruppo, ovvero se tale titolo appartenesse solo alla Società interessata;
- 2) se l'IRI avesse titolo ad assumere iniziative unicamente sulla base di fatti portati a pubblica conoscenza dalla stampa e non smentiti;
- 3) se si ritenessero possibili da parte dell'IRI la contestazione di fatti, l'audizione dell'interessato e la applicazione di eventuali sanzioni anche in presenza di fatti costituenti reato, oggetto di indagine istruttoria da parte del Magistrato penale, senza con ciò violare le esigenze del segreto istruttorio;
- 4) se, a seguito di mancata o insoddisfacente risposta alle contestazioni, l'IRI o la Società interessata avessero titolo ad adottare provvedimenti sanzionatori consigliati dalle circostanze, tra essi compresa la rimozione;

- 5) a quale organo (dell'IRI o della Società di appartenenza) competesse la adozione di provvedimenti;
- 6) quale linea di condotta assumere per la eventuale costituzione di parte civile.

In data 2 luglio 1992 l'argomento fu ripreso in esame, anche alla luce di interventi effettuati dal Collegio Sindacale, oltrechè dal Magistrato delegato, alla ricerca di regole certe, distinguendo tra cautele da assumere nel caso di nomine o designazioni da effettuare e provvedimenti da adottare nel caso di vicende giudiziarie che riguardassero amministratori o sindaci già in carica nel Gruppo; poichè non si giunse a una conclusione l'argomento fu posto all'ordine del giorno di una successiva riunione (16 luglio) ma fu nuovamente rinviato.

La nota estromissione del Magistrato delegato dagli organi collegiali dell'IRI in conseguenza del Decreto Legge n. 333 del 1992 - durata sino agli inizi del 1994 - non ha consentito di perseguire attivamente il dichiarato intento di stabilire criteri predeterminati di comportamento da seguire al verificarsi di vicende di rilevanza penale nell'ambito del Gruppo.

Dall'esame degli atti eseguito a posteriori risulta che furono fatti tentativi di realizzare un c.d. "codice di comportamento" e che l'argomento fu più volte esaminato in sede di Consiglio di Amministrazione (riunioni del 20 maggio, 11 - 17 - 25 giugno, 7 ottobre 1993 e 12 gennaio 1994).

In tale periodo e su tale tema, pur non pervenendosi ad una formalizzazione di regole da esternare, il Gruppo ha, però, preso coscienza e visibilità della non facile e delicata materia, suggerendo interventi di sensibilizzazione e controllo, realizzati dapprima (in data 20 maggio 1993) con lettera a firma del proprio Amministratore Delegato, indirizzata ai vertici di tutte le società controllate, nella quale venivano richiamati i doveri, gli obblighi e le procedure di attuazione e controllo che "devono assicurare la piena rispondenza di comportamento ai principi di sicuro affidamento e di legittima gestione" e successivamente, con altro intervento del Consiglio di Amministrazione (in data 5 luglio 1993) che avviò una procedura di monitoraggio volta ad acquisire, nel rispetto del segreto istruttorio, una dettagliata ed articolata rappresentazione di tutti i procedimenti penali in cui risultassero coinvolti amministratori, dipendenti e società del Gruppo, anche

quali soggetti passivi dell'illecito, per fatti anche estranei all'ordinario esercizio dell'impresa.

In data 27 gennaio 1994 (riunione alla quale presenzia di nuovo il Magistrato delegato della Corte, in esecuzione della sentenza n. 466/1993 della Corte Costituzionale) vennero distribuite schede riepilogative contenenti le situazioni dei procedimenti penali interessanti le diverse società del Gruppo e venne assicurato che in una successiva riunione sarebbe stato trattato l'argomento delle linee di comportamento da seguire in nesso alle vicende penali riguardanti il Gruppo.

Nelle successive riunioni (8 e 17 febbraio) l'argomento fu ancora oggetto di approfondimento, finchè nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 24 marzo, fu comunicato che a completamento di tale attività di monitoraggio, erano stati inviati in data 16 marzo 1994, a tutte le società controllate, due diversi schemi di dichiarazione da far sottoscrivere dai propri amministratori e direttori generali, afferenti all'insussistenza di procedimenti penali a carico ed all'obbligo per il futuro di immediata informativa al sopraggiungere di ogni circostanza che modificasse o comportasse l'insorgere di indagini; nella stessa riunione il Presidente distribuì un'ipotesi di "codice di comportamento" preannunciandone un successivo esame collegiale.

Il documento predisposto prevedeva una disciplina quanto più possibile uniforme, da attuare nell'ambito del Gruppo, finalizzata alla adozione delle iniziative più appropriate nei confronti di amministratori, sindaci e dirigenti del Gruppo stesso interessati da provvedimenti della magistratura penale in relazione a reati loro addebitati. I parametri di riferimento individuati riguardavano:

- 1) i reati in relazione ai quali adottare una regolamentazione unitaria;
- 2) la tipologia dei provvedimenti adottati dall'Autorità Giudiziaria da classificarsi rispetto agli effetti processuali e sostanziali;
- 3) la tipologia dei provvedimenti di autotutela adottabili dall'IRI e dalle sue Società a seconda che i soggetti interessati fossero amministratori o sindaci, amministratori delegati (con poteri o con incarichi speciali) o dirigenti;
- 4) ulteriori iniziative in sede interna o giurisdizionale che l'IRI o le Società dovessero o potessero assumere per i casi nei quali il fatto di reato addebitato

o accertato risultasse produttivo di danni risarcibili patrimoniali o non patrimoniali o comunque di conseguenze pregiudizievoli.

Lo schema di codice proposto prendeva anche in considerazione i destinatari dei provvedimenti con diversità di disciplina a seconda che si trattasse di semplici amministratori o sindaci, di amministratori con poteri o di dirigenti.

In successive riunioni (15 aprile - 17 e 31 maggio - 23 giugno 1994) furono richieste eventuali osservazioni o apporti dei Consiglieri sulla bozza del "codice di comportamento" e lo stesso Magistrato delegato ebbe a segnalare l'esigenza che venisse assunta da parte del Consiglio una decisione sulla materia, ricordando come vi fossero numerosi procedimenti giudiziari riguardanti società del Gruppo per i quali era opportuno fissare criteri omogenei di comportamento a fronte di vicende penali omogenee; oltre a ciò era necessario valutare eventuali riflessi delle vicende sui bilanci delle società nei casi nei quali fossero coinvolti amministratori o dirigenti del Gruppo.

Nell'attesa di una decisione, che di fatto non fu più assunta, fu stabilito di fornire ad ogni seduta del Consiglio l'aggiornamento delle vicende di rilevanza penale interessanti il Gruppo.

Tali vicende - che hanno riguardato sia singole società finanziarie che la stessa Holding - per lo più si trovano in fase di evoluzione; si sono avuti, però, anche pronunce definitive, casi di archiviazione e casi di avvenuto patteggiamento.

Per quanto riguarda l'IRI Holding indagini penali - ampiamente riportate dalla stampa - hanno avuto e hanno tuttora ad oggetto la cessione della Cirio Bertolli De Rica, avvenuta come già esposto in corso di relazione nel 1993; le indagini penali hanno avuto inizio - per quanto risulta dagli atti - con un decreto di esibizione del 3 giugno 1993 di tutta la documentazione relativa alla operazione di cessione da parte della SME della Cirio Bertolli De Rica alla FINSVI e con successive audizioni di alti dirigenti, nella qualità di persone informate sui fatti, nell'ambito di un iniziale procedimento penale contro ignoti indagati in ordine al reato di abuso di ufficio (art. 323 - 1° e 2° comma C.P.).

Nel corso del 1996 il Consiglio di Amministrazione è stato dapprima informato (29 gennaio) della avvenuta acquisizione da parte della Autorità

Giudiziaria dello Statuto dell'IRI nella formulazione vigente nel periodo agosto 1992 - febbraio 1994 e successivamente, in altre riunioni in corso di anno, sono stati forniti aggiornamenti circa richieste di documentazione aggiuntiva riguardanti tra l'altro fidejussioni, dilazioni di pagamento, misura e decorrenza degli interessi, nonchè i rapporti con le Società Wasserstein Perrella e Pasfin che avevano svolto assistenza per la cessione e per la valutazione del pacchetto azionario; in successione si sono altresì verificate ulteriori richieste di documentazione attinenti le diverse fasi della cessione del pacchetto azionario o di verbali in originale, sino a giungere al 27 novembre 1996, data nella quale è stato notificato all'IRI, in qualità di parte offesa, un decreto di fissazione di udienza preliminare in relazione a una richiesta di rinvio a giudizio dei componenti il Consiglio di Amministrazione del tempo per i reati di cui agli art.li 110 e 323, 1° e 2° comma del C.P. (concorso di persone e abuso di ufficio), ai quali si aggiunge quello di cui all'art. 2631, 1° e 2° comma, C.C. (conflitto di interessi) per il presidente.

In data 30 novembre 1996 si è anche verificata una ulteriore audizione del Direttore finanziario pro-tempore dell'IRI.

In relazione a ciò il Consiglio di Amministrazione e gli organi di controllo dell'IRI hanno richiesto una dettagliata informativa sull'intera vicenda, informativa che ha avuto sviluppo nella riunione del Consiglio di Amministrazione dell'8 gennaio 1997, nella quale, anche con la consulenza di un esperto penalista, si è valutato che il termine di prescrizione per l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità civile ex art. 2393 c.c. è da ritenere il 14 ottobre 1998, mentre per la eventuale costituzione di parte civile ex art. 79 C.P.P., in caso di accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio da parte del Giudice dell'Udienza Preliminare, il termine ultimo è da considerare quello della eventuale udienza dibattimentale.

In data 23 gennaio e 6 febbraio, infine, è stata deliberata la acquisizione di una perizia tecnica da confrontare con quella effettuata dall'Autorità Giudiziaria onde avere necessari elementi di valutazione e riscontro.

Considerando altresì la posizione in cui l'IRI si è venuto a trovare e rilevato che ai sensi dell'art. 131 delle norme di attuazione del C.P.P. lo stesso ha facoltà di prendere visione e copia degli atti afferenti alle indagini preliminari, nonchè di presentare memorie, è stato deciso di seguire la vicenda

con attenzione e tempestività per fornire agli organi di Amministrazione e di controllo ogni utile informativa finalizzata anche alla adozione di eventuali provvedimenti di competenza.

Da ultimo è da aggiungere che in data 28 febbraio 1997 è stato ammesso dal GUP incidente probatorio richiesto dalla difesa di componenti pro-tempore del Consiglio di Amministrazione dell'IRI considerato che la prova richiesta consta di una perizia concernente la cessione della Cirio Bertolli De Rica, in ordine ai meccanismi procedurali posti in essere e alla congruità del prezzo di cessione. A sua volta la consulenza tecnica richiesta dall'IRI per meglio valutare la situazione e le determinazioni eventualmente da assumere, ha esposto un valore stimato del capitale della finanziaria oggetto di cessione (62,12%) compreso tra 233 e 297 miliardi.

Nell'udienza del 19 marzo è stato nominato un collegio di periti e sono stati formulati i quesiti oggetto di perizia sui quali il collegio stesso doveva esprimersi entro tre mesi ⁹⁵.

Di contro numerosi sono stati gli interventi dell'Autorità Giudiziaria nei confronti delle finanziarie e/o delle Società sottostanti dell'IRI; tali interventi - caratterizzati a volte anche per la loro durata e vastità - hanno riguardato, tra gli altri, sia l'Alitalia che la Finmeccanica, sia l'Ilva che l'Iritecna, sia la Fintecna che la Stet (oltre alla Sme di cui si è detto).

Delle relative vicende e del loro evolversi sono stati informati periodicamente il Consiglio di Amministrazione e gli organi di controllo dell'IRI, come pure sono stati informati degli interventi svolti per verificare e sottoporre a controllo per quanto possibile, l'andamento gestionale delle società interessate e per verificare, altresì, la adozione di necessarie operazioni sui bilanci sia a fini fiscali che per l'eventuale riassorbimento di turbate consistenze patrimoniali. Tra le operazioni effettuate sono da segnalare l'utilizzo del c.d. "condono tombale" e/o il "ravvedimento operoso", che hanno comportato oneri

⁹⁵ La perizia è stata depositata il 3 ottobre 1997. Sulle conclusioni peritali il C.A. ha acquisito le conclusioni del prof. Vassalli, difensore dell'IRI, che hanno confermato, allo stato, l'insussistenza per l'IRI di titoli o pretese risarcitorie.

Il C.A. dell'IRI ha acquisito un approfondimento effettuato dal prof. Zanda che aveva, in precedenza, concluso per la congruità del prezzo.

Il Consiglio d'Amministrazione, nella seduta del 6 novembre 1997, ha preso atto della informativa e segnalata l'esigenza di monitorare l'evolversi del procedimento, si è riservato eventuali iniziative processuali. Il GIP con sentenza del 22.12.1997 ha respinto perché "il fatto non sussiste" la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal P.M. nei confronti del Presidente dell'epoca ed altri.

ai quali si è fatto in genere fronte con disponibilità esistenti o appostate sul fondo rischi.

Nel bilancio di esercizio e in quello consolidato di ciascuna Caposettore, a partire da quelli relativi al 1993, si è dato conto di indagini in corso e, per quanto possibile e consentito, della loro evoluzione, nonchè dell'insorgere (avvenuto o potenziale) di passività od oneri a carico delle Società; sono state altresì esposte le determinazioni assunte per regolarizzare situazioni pendenti con il fisco, utilizzando procedure di definizione automatiche (c.d. condono) consentite dalla legge o mediante presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, con connessa esposizione degli oneri in bilancio.

A titolo espositivo, ma non esaustivo, si potrebbero prospettare le vicende che hanno riguardato direttamente o tramite Società controllate o partecipate, ciascuna Società Caposettore, ma si verrebbe a esporre un lungo elenco di interventi del Magistrato penale, per lo più iniziati nel periodo 1992/93 e per la maggior parte ancora in essere, sia pure con frequenti sviluppi di archiviazione e non infrequenti casi di patteggiamento individuale o di richieste di rinvio a giudizio, molte delle quali in fase di esame e in attesa di pronuncia da parte dei GIP. .

Gli interventi più numerosi hanno riguardato più le Società controllate che le singole Capogruppo e le ipotesi di reato più frequenti, oltre al finanziamento pubblico a partiti politici, sono state quelle di abuso di ufficio, di false comunicazioni sociali e di corruzione (anche aggravata).

Nei confronti di alcune Società finanziarie si sono avuti interventi da parte di più Procure della Repubblica che hanno interessato Amministratori e dirigenti di varie società controllate, come nel caso dell'Ansaldo Industria, dell'Ansaldo Energia e dell'Ansaldo Trasporti - tutte appartenenti alla Finmeccanica - o della Sirti, Italtel e AET - tutte appartenenti alla Stet - o dell'Ati, Atitech, Aeroporti di Roma e Sisam - tutte appartenenti all'Alitalia.

Un intervento così vasto e penetrante della magistratura ha finito con il ridurre la possibilità di azione e di intervento dell'Iri Holding che - non avendo adottato in tempo utile (come già riferito) un codice di comportamento uniforme - ha ritenuto di concentrare la sua attenzione sulle tempestive informazioni riguardanti il nascere e l'evolversi di ciascuna vicenda di carattere

penale nonchè sulle conseguenze che si determinavano o che si potevano determinare sui bilanci di ciascuna Società coinvolta, sia per la non rispondenza alla realtà delle entrate acquisite, sia per uscite effettuate per finalità estranee alla ragione sociale sia, infine, per sopravvenuti obblighi nei riguardi del fisco; per la verifica di alcune vicende è da segnalare l'incarico affidato a società di revisione di compiere AUDIT con facoltà di acquisire notizie e documentazioni necessarie alla migliore chiarificazione e conoscenza delle vicende stesse (si ricordano Ansaldo e Dalmine). In proposito è da rilevare, però, che è mancata una politica di tempestivo intervento nei confronti dei soggetti (per lo più amministratori e dirigenti di massimo livello) coinvolti per i quali, se è da confermare una esigenza di rispetto, specie nelle prime fasi delle indagini o dei procedimenti giudiziari, non può non richiedersi la adozione di adeguati provvedimenti nel caso di un agire "contra legem" da loro stessi riconosciuto a seguito di patteggiamento e ciò anche a voler considerare, ma non a giustificare, la loro frequente affermazione che il loro agire era stato determinato dalla volontà di acquisire o mantenere commesse di lavoro per la Società da loro rappresentata.

E' ancora da rilevare che la valutazione circa l'adozione o meno di provvedimenti nei confronti di soggetti coinvolti in vicende penali, quando tali soggetti svolgono le loro funzioni in Società sottostanti, avrebbe dovuto essere compito primario delle Società Capogruppo - salvo le medesime non fossero a conoscenza o addirittura coinvolte nelle vicende stesse - e solo in via di supplenza, ma non diretta, degli organi dell'IRI Holding, da parte dei quali comunque una azione più incisiva poteva essere svolta.

Un'ultima considerazione, infine, è da dedicare alla vicenda a suo tempo conosciuta come "residenze sanitarie per anziani" e successivamente indicata come "Italsanità" dal nome della Società per azioni (dapprima del Gruppo Italstat e successivamente confluita in Iritecna), della quale è stato ampiamente riferito nella precedente relazione al Parlamento⁹⁶ e più brevemente nella presente relazione (capitolo 5: Iritecna in liquidazione) esponendo un aggiornamento dell'evoluzione della vicenda stessa e dei suoi sviluppi in sede

⁹⁶ Senato della Repubblica - Doc. XV, n. 54 - pagg. 429-446. Relazione Corte dei Conti al Parlamento - IRI (esercizi 1988-1992).

penale e civile, con una previsione di oneri globali stimata in almeno 400 miliardi di lire.

In relazione a ciò non può sottacersi la gravità di quanto avvenuto e la prevista onerosità dei suoi sviluppi che testimoniano la incapacità dirigenziale e la imprevidenza grazie alle quali a suo tempo è stato consentito alla Società di avventurarsi in attività ritenute di interesse e in grado di dare ragionevoli ritorni, senza valutare adeguatamente i rischi dell'impresa ma ancor più la consistenza degli impegni che si andavano assumendo con disinvolta superficialità e con sottoscrizione di clausole contrattuali dalle quali sono derivate liti giudiziarie, impegnativi arbitrati e pendenze in sede penale e in buona sostanza rilevanti oneri che hanno finito con il gravare sul bilancio dell'IRI e che ancora oggi (a distanza di oltre sei anni) non è dato conoscere quale definitiva consistenza possano assumere e ciò a prescindere dal danno di immagine che si è venuto a determinare e dal dispendio di energie che ancora comporta.

Cap. 7 - Considerazioni conclusive

Le considerazioni conclusive della precedente relazione al Parlamento, di cui la presente - pur con la "vacatio" nell'esercizio del controllo verificatasi dall'agosto 1992 al gennaio 1994 - è da considerare in continuità, iniziavano rappresentando una sintesi dei risultati reddituali e della struttura patrimoniale dell'IRI e richiamando i dati di conto economico e di stato patrimoniale riferiti al quinquennio 1987-1992; dette considerazioni continuavano segnalando in particolare una "vis espansiva" e un vertiginoso crescere dell'indebitamento, anche in conseguenza di una "linea politica" consistente nel fornire supporto alle singole società finanziarie attraverso l'indebitamento in proprio dell'Ente e affermavano che "l'essersi trovato l'IRI gravato da oneri finanziari di eccezionali dimensioni e per di più con alcuni settori fonti di perdite dell'ordine di migliaia di miliardi" esponeva "lo stesso a problemi di sopravvivenza anche in considerazione che il supporto di interventi pubblici a causa della trasformazione e della vigenza di normativa comunitaria non permissiva era da considerare terminato".

Le prospettive che si aprivano quindi per l'Ente erano particolarmente difficili ed i rischi di avvitamento in un indebitamento sempre crescente si presentavano reali; in particolare alcuni settori (siderurgico e costruzioni/impianti) apparivano talmente in dissesto e gravati da oneri potenzialmente espansivi da fare ritenere l'impresa di rimettere in sesto la Società per azioni nata dalla trasformazione dell'Ente pubblico economico di ardua realizzazione; tale situazione si presentava ancor più difficile in connessione con il fatto che l'assoggettamento alla disciplina del codice civile rendeva impellente l'impostazione di azioni idonee a perseguire in tempi limitati il risanamento della situazione finanziaria e patrimoniale, i cui dati essenziali possono riassumersi a fine 1992 in un patrimonio netto di circa 2.000 miliardi, con una esposizione verso il mercato di circa 26.300 miliardi e con un indebitamento complessivo imputabile all'IRI, in quanto "garante" dei debiti di società controllate totalitariamente, dell'ordine di 40.000 miliardi; a sua volta l'indebitamento consolidato ammontava a circa 72.600 miliardi di lire.

Le direttive politiche seguite alla trasformazione in SPA dell'Ente, finalizzate in particolare a una massiccia privatizzazione e l'impegno di

ricercare con ogni sforzo il riequilibrio della situazione, indussero gli organi deliberanti dell'IRI a dare corso a una azione di chiarimento finalizzata a un non procrastinabile recupero che portò a fine 1993 a esporre una perdita pari a ben 10.230 miliardi di lire, con un patrimonio netto valutato, in via transitoria, pari a L. 2.010 miliardi.

Sin dal 1993 furono attuate consistenti privatizzazioni (settore bancario e alimentare) e altre presero l'avvio con azioni di ristrutturazione e valorizzazione industriale e furono anche posti in liquidazione i due settori che più erano stati causa di cattiva ed errata gestione e che si presentavano ormai investiti da crisi industriali e finanziarie inarrestabili (siderurgico e impiantistico) e fu dato altresì impulso, peraltro di difficile realizzazione, al perseguimento di una necessaria e non dilazionabile riduzione dell'indebitamento.

Gli sforzi fatti, però, non si dimostrarono produttivi di solleciti risultati, in quanto le negatività inserite in molte situazioni (vertenze in corso o sopravvenute - passività latenti o superiori al previsto - investimenti onerosi - consistenza degli oneri finanziari esistenti ed altro) svilupparono i loro effetti e non consentirono alla molteplicità delle azioni positivamente svolte (tra le quali in primo piano quelle di ristrutturazione di interi comparti e di dismissione di cespiti) di realizzare in tempi brevi risultati di bilancio positivi.

Un riepilogo di tali risultati, nei loro dati essenziali, può rappresentare con immediatezza la lenta e sofferta evoluzione della gestione quale si è andata sviluppando nel periodo in esame e che solo nel dicembre 1996 con la avvenuta vendita al Tesoro della Stet e con le plusvalenze determinatesi (pur in presenza di un prezzo minimo provvisorio che era ragionevole ritenere destinato a crescere) ha consentito una chiusura di bilancio in sostanziale pareggio (+184 L.mld) e una drastica riduzione dell'indebitamento⁹⁷.

⁹⁷ Con ulteriore riduzione prevista per l'esercizio 1997. Infatti, l'indebitamento finanziario netto che per il consuntivo del 1996 è di L. 9.362 miliardi dovrebbe al 31 dicembre 1997 ridursi a L. 6.885 miliardi e l'esposizione finanziaria netta che per il consuntivo del 1996 è di L. 5.139 miliardi dovrebbe ridursi, al 31.12.97, a L. 3.314 miliardi.